



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA

ORDINANZA N° 15/2017



Località: Taormina (ME)

Data: dal 15 Maggio 2017 al 27 Maggio 2017

Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

VISTA la legge n. 121 del 1 Aprile 1981 sulle attribuzioni del Ministero dell'Interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza, sul ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sulle responsabilità affidate in ambito provinciale al Prefetto per le funzioni di coordinamento generale ad al Questore per le funzioni di coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica delle Forze di Polizia, nonché dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze poste a sua disposizione;

VISTO il D.lgs. n. 177 del 19 Agosto 2016 – Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che attribuisce in via esclusiva al Corpo GDF le funzioni di polizia in mare;

VISTO la direttiva del Ministro dell'Interno per l'attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di Polizia, approvata con decreto n. 27-4 del 12 febbraio 2001;

VISTO il D.L. n. 83 del 6 maggio 2002 convertito in legge n. 133 del 2 luglio 2002 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno);

VISTO le direttive emanate dal Ministro dell'Interno con decreto del 28 maggio 2003 in tema di misure di protezione;

VISTO le disposizioni di attuazione diramate dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con circolare n. 557/A/208.018.1S.79 dell'11 giugno 2003;

VISTO il piano dei servizi di ordine e sicurezza pubblica a mare relativi al Vertice G7 di Taormina;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare, secondo le indicazioni fornite dagli enti competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la navigazione nello spazio marittimo sottoposto ai diversi livelli di sorveglianza, nonché l'uso del demanio marittimo e dei relativi approdi, in occasione del Vertice G7 di Taormina;

RENDE NOTO


in relazione al Vertice G7 di Taormina, negli specchi acquei antistanti il territorio dei Comuni di Giardini Naxos, Taormina, Letojanni, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Furci e Roccalumera, sono individuate tre zone marittime di sicurezza di seguito meglio specificate.

1. **Zona di Massima Sicurezza (ZMS – ALFA)**, delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- (1) ZMS1 Lat. 37°52'43"N – Long. 015°18'22"E;
- (2) ZMS2 Lat. 37°51'48"N – Long. 015°21'06"E;
- (3) ZMS3 Lat. 37°47'45"N – Long. 015°17'18"E;
- (4) ZMS4 Lat. 37°48'37"N – Long. 015°15'40"E.

meglio evidenziata nella seguente **figura 1**, costituita dallo specchio acqueo immediatamente prospiciente il promontorio di Taormina. La Zona di Massima Sicurezza, di forma poligonale, ha un'estensione longitudinale pari a circa 5 miglia nautiche ed una profondità pari a circa 2 miglia nautiche e trova corrispondenza nei seguenti riferimenti costieri, includendo al suo interno l'intera area portuale di Giardini Naxos:

- zona nord: Hotel San Pietro - Letojanni;
- zona sud: stabilimento balneare Lido Recanati Beach - Giardini Naxos.




(Figura 1)

2. **Area ad Accesso Controllato (AAC – BRAVO)**, delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- (1) AAC1 Lat. 37°54'47"N – Long. 015°20'51"E;
- (2) AAC2 Lat. 37°52'29"N – Long. 015°25'00"E;
- (3) AAC3 Lat. 37°44'15"N – Long. 015°17'54"E;
- (4) AAC4 Lat. 37°46'27"N – Long. 015°13'43"E.

meglio evidenziata nella seguente **figura 2**. L'Area ad Accesso Controllato, di forma poligonale, ha un'estensione longitudinale pari a circa 10 miglia nautiche ed una profondità pari a circa 4 miglia nautiche e trova corrispondenza nei seguenti riferimenti costieri:

- zona nord: Elihotel - Sant'Alessio Siculo;
- zona sud: Lido del Sole lungo mare Cottone - Fiumefreddo.




(Figura 2)

3. Area di Sorveglianza ed Allarme (ASA - CHARLIE), delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- (1) ASA1 Lat. 37°58'20"N – Long. 015°23'42"E;
- (2) ASA2 Lat. 37°52'17"N – Long. 015°36'34"E;
- (3) ASA3 Lat. 37°32'41"N – Long. 015°21'12"E;
- (4) ASA4 Lat. 37°37'24"N – Long. 015°10'40"E.

di seguito meglio evidenziata nella **figura 3**. L'Area di Sorveglianza e Allarme, di forma poligonale, ha un'estensione longitudinale pari a circa 23 miglia nautiche ed una profondità pari a circa 11 miglia nautiche e trova corrispondenza nei seguenti riferimenti costieri:

- zona nord: Main Palace Hotel - Roccalumera;
- zona sud: Porto di Pozzillo - Acireale.



(Figura 3)

ORDINA

Art. 1 – Zone marittime di sicurezza

Nel periodo compreso **tra le ore 00.01 del giorno 22 maggio 2017 e le ore 23.59 del 27 maggio 2017**, esclusivamente per quanto attiene agli specchi acquei ricadenti nell'ambito di competenza di questo Circondario Marittimo:

1. All'interno della Zona di Massima Sicurezza (ZMS – ALFA) è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale ed a qualunque scopo (ivi compreso l'attività delle unità da passeggeri di qualsiasi tipologia);
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia sportiva che professionale;
- praticare la balneazione ad una distanza superiore a 50 (cinquanta) mt dalla battigia.

2. All'interno dell'Area ad Accesso Controllato (AAC – BRAVO) è vietato:

- ancorare e sostare con qualunque unità navale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia sportiva che professionale.

All'interno di detta area è consentita esclusivamente la navigazione in transito, mantenendo una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi ovvero alla minima velocità di sicurezza se superiore e, comunque, con scafo in dislocamento.

Tutte le unità in transito verranno sottoposte a controllo/ispezione da parte delle unità navali delle forze di polizia e militari ivi presenti, ed a tal fine dovranno prestare la massima attenzione alle indicazioni che verranno fornite da dette unità, facilitando le relative manovre nautiche di avvicinamento ed affiancamento.

3. All'interno dell'Area di Sorveglianza e Allarme (ASA – CHARLIE):

tutte le unità navali in transito dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo ascolto continuo sul canale 16 VHF e prestando la massima attenzione alle segnalazioni/intimazioni che potrebbero essere fatte da bordo dalle unità navali delle forze di polizia e militari impegnate nel dispositivo di sicurezza.

Tutte le unità in transito potranno essere sottoposte a controllo/ispezione da parte delle unità navali delle forze di polizia e militari ivi presenti.

Art. 2 – Disposizioni specifiche per il Porto e Rada di Giardini Naxos

1. Nel periodo compreso **tra le ore 00.01 del 15 Maggio 2017 e le ore 23.59 del 21 Maggio 2017**, parte dei pontili galleggianti presenti presso il porto di Giardini Naxos e la testata del molo commerciale, come meglio evidenziato nella relativa planimetria (**figura 4**), saranno utilizzati esclusivamente per l'ormeggio delle unità delle forze di polizia e militari.


La rada di Giardini Naxos, le porzioni di pontili galleggianti non utilizzati dai mezzi delle forze di polizia (secondo le indicazioni specifiche del Comandante del Porto di Giardini Naxos), nonché i primi 90 (novanta) metri dalla radice della banchina del porto, potranno essere utilizzati esclusivamente dalle unità dei servizi tecnico-nautici nonché dalle unità stanziali impegnate nello svolgimento di attività di pesca e diportistiche a fini commerciali (escursioni-

diving), opportunamente autorizzate dal Comandante del porto di Giardini Naxos.

Nel medesimo periodo, l'area portuale utilizzata dalle forze di polizia e militari, come evidenziato in **figura 4**, è interdetta al transito pedonale e di qualunque autoveicolo.

2. Nel periodo compreso **tra le ore 00.01 del giorno 22 maggio 2017 e le ore 23.59 del 27 maggio 2017**, il porto e la rada di Giardini Naxos sono interdetti alla navigazione, all'ormeggio e all'ancoraggio di qualunque unità navale. Le unità dei servizi tecnico-nautici nonché le unità stanziali utilizzate a fini commerciali, opportunamente autorizzate dal Comandante del porto di Giardini Naxos potranno rimanere ormeggiate, **senza possibilità d'uso**, nei primi 90 (novanta) metri della radice della banchina del porto di Giardini Naxos e presso le porzioni di pontili galleggianti non utilizzati dalle unità militari e delle forze di polizia (secondo le indicazioni specifiche del Comandante del Porto di Giardini Naxos).

Nel medesimo periodo l'intera area portuale è interdetta al transito pedonale e di qualunque autoveicolo.



(Figura 4)

Art. 3 – Altre strutture per l'ormeggio di unità navali

In applicazione del precedente art. 1, nel periodo compreso tra le ore 00.01 del giorno 22 maggio 2017 e le ore 23.59 del 27 maggio 2017, tutte le altre strutture ricadenti all'interno **della Zona di**

Massima Sicurezza (ZMS – ALFA) e dell’Area ad Accesso Controllato (AAC – BRAVO) e destinate all’ormeggio di unità navali, non potranno essere utilizzate per la sosta di alcuna unità, e le stesse strutture dovranno pertanto rimanere libere.

Art. 4 – Prescrizioni per porti turistici/cantieri/aree rimessaggio

A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 31 maggio 2017, dovrà essere comunicato a cura dei responsabili degli approdi, rimessaggi e cantieri navali, l’elenco di tutte le unità navali stanziali ed in transito nelle relative strutture, evidenziando in particolare i dati delle unità in arrivo/partenza e le generalità dei loro occupanti.

Art. 5 - Deroche

Non sono soggette ai divieti di cui agli articoli 1, 2 e 3, tutti i mezzi navali militari e delle forze di polizia inseriti nel “Sistema di Sicurezza” ed impegnate a garantire, in occasione dello svolgimento del Vertice G7, il rispetto e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato/illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n°171/2005;
- b) negli altri casi, ai sensi degli artt. 1174 - 1231 del Codice della Navigazione;
- c) ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione per violazioni riguardanti l’uso del demanio marittimo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Messina lì 20 marzo 2017

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Nazario LAGANA'**

